



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

Approvato con Deliberazione di C.C. N. _____ in data _____

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'**

**Articolo 1
Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità**

È istituito presso il Comune di Borghetto Santo Spirito il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità;

La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa;

L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

**Articolo 2
Criteri per l'iscrizione al registro**

Un minore può essere iscritto al registro a condizione che:

- presenti la richiesta almeno uno dei due genitori
- il genitore che presenta istanza sia titolare della responsabilità genitoriale
- il minore sia residente nel Comune di Borghetto Santo Spirito.

Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.

Con l'iscrizione del minore nel registro, questi risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori.

La domanda di iscrizione al registro può essere inoltrata agli sportelli dell'anagrafe dai genitori anche disgiuntamente.

Qualora la domanda si inoltra da uno solo dei genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.

Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Borghetto Santo Spirito da altro comune unitamente al figlio minore, l'ufficio anagrafe provvederà ad informare l'interessato circa la possibile iscrizione al registro.

Contestualmente all'iscrizione nel registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/ Istituzioni/ Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

**Articolo 3
Attestazione di iscrizione al registro**

Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.

L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.

L'Attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

**Articolo 4
Cancellazione dal registro**

Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.

È compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.

La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

Articolo 5 **Azioni di promozione del Comune**

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione verso le altre Istituzioni in merito alla natura del registro comunale della bigenitorialità, rendendo disponibili i dati in esso contenuti, al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore.

Articolo 6 **Trattamento dei dati personali**

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A., incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza, come previsto dall'art. 6, lettera f) del citato GDPR.

Articolo 7 **Disposizioni finali**

Con la deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.